

Codice DB1121

D.D. 14 maggio 2014, n. 423

Sostegno allo sviluppo rurale: domande di pagamento di interventi agroambientali (ai sensi del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE n. 1257/99) approvati dalla Commissione europea prima del 2007. Disposizioni applicative della campagna 2014, in regime transitorio ai sensi del reg. (UE) 1310/2013

Visto il reg. (CEE) n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;

visto il Programma agroambientale regionale (PAR) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 516-41385 del 30.11.1994 e s.m.i. ed in particolare l'intervento F denominato ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni;

visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio e s.m.i sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ed il relativo regolamento applicativo (CE) n. 817/2004 della Commissione, attuato mediante i Piani regionali di sviluppo rurale 2000-2006;

considerato che il reg. (CE) 1257/99 all'art. 55 abrogava, tra gli altri, il reg. (CEE) 2078/92, trasferendo al regime di sviluppo rurale i precedenti interventi, mediante le norme transitorie del reg. (CE) 2603/1999;

visto che il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7/9/2000 e, in conseguenza di ulteriori modifiche, in ultimo con la Decisione C(2003) 4102 del 28/10/2003, annovera, tra l'altro, la misura F (azioni agroambientali) relativa agli articoli n. 22-24 del regolamento (CE) 1257/99;

vista in particolare l'azione F7 denominata Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, avente durata decennale;

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., che disciplina il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal reg. (CE) 1290/2005;

visto che il regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal reg. (CE) 1698/2005 ha abrogato il reg. (CE) 1257/99 a decorrere dal 1° gennaio 2007, pur mantenendolo applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dello stesso reg. (CE) 1257/99 prima di tale data;

visto che il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005, ha reso ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo di programmazione 2007-2013 le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione 2000-2006, determinanti pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006;

tenuto conto che, nell'ambito di impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2007, risultano in corso nel 2014 domande ai sensi:

- dell'azione decennale F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" del PSR 2000-2006 (reg. (CE) 1257/99) e

- del ritiro ventennale dei seminativi (intervento F), di cui al reg. (CEE) 2078/92;

rilevato che i beneficiari delle domande di cui si è detto devono presentare domanda di pagamento nel 2014;

visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento e del Consiglio che detta disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (transizione fra la programmazione 2007-2013 e la successiva 2014-2020), e stabilisce all'art. 3 l'ammissibilità delle spese al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo 2014-2020 degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, tra l'altro, nell'ambito del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE n. 1257/99 qualora sia

esaurita la dotazione assegnata alla misura corrispondente (misura 214) nell'ambito del precedente PSR;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7218 del 10/3/2014, come modificata dalla DGR n. 34-7451 in data 15/04/2014, che in conformità al regime transitorio e in base a una valutazione dei fabbisogni e delle insufficienti disponibilità finanziarie della misura 214 del PSR 2007-2014, ha previsto per la campagna 2014 di attingere alle nuove risorse del PSR 2014-2020, autorizzando per quanto riguarda i contratti pluriennali sottoscritti in anni precedenti:

a) la possibilità di prorogare di un anno gli impegni agroambientali (misura 214) assunti nel 2009 e giunti alla scadenza del periodo di attuazione originario;

b) la possibilità di prorogare ulteriormente gli impegni (misura 214) già prolungati di uno o due anni, assunti rispettivamente nel 2008 e nel 2007;

c) la prosecuzione degli impegni agroambientali (misura 214) in corso di attuazione, assunti dal 2010 al 2013;

d) la prosecuzione di impegni assunti ai sensi della misura F del reg. (CE) 1257/99 (PSR 2000-2006) e del reg. (CEE) 2078/92 che non hanno completato il periodo previsto, pari rispettivamente a 10 anni e 20 anni;

ricordato che la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7218 del 10/3/2014 e s.m.i. , ha destinato al finanziamento complessivo delle domande di proroga e di prosecuzione 38,86 milioni di euro, di cui 16,76 milioni di €(43,12%) a carico della quota UE, 15,47 milioni di €(39,82%) a carico dello Stato e 6,63 milioni di €(17,06%) a carico del bilancio regionale (UPB 11152 del bilancio di previsione 2014);

visto che, in particolare, la spesa per le domande presentate anteriormente all'1/1/2007 è stata stimata per il 2014 pari a 320.000 € di spesa pubblica totale, di cui 54.592,00 € a carico dei fondi regionali;

evidenziato che il finanziamento di annualità di impegno che si prolungano nel periodo di programmazione 2014-2020 è condizionato all'approvazione del nuovo PSR e ai mutamenti che potrebbero essere introdotti nel quadro giuridico della politica agricola comunitaria;

verificato che le Determinazioni dirigenziali n. 378 e n. 379 in data 17.4.2014 recanti, rispettivamente, le disposizioni applicative dell'anno 2014 per le domande di proroga o di prosecuzione di impegni in corso e per le domande di aiuto (e di pagamento) relative alla misura 214 (pagamenti agroambientali) hanno stabilito il trasferimento incrociato di eventuali economie risultanti dal loro finanziamento nell'ambito del budget complessivo assegnato dalla D.G.R. n. 28-7218 del 10/3/2014 e s.m.i.;

stabilito altresì di destinare, qualora necessario, eventuali economie risultanti dalla presentazione delle domande riguardanti il presente provvedimento al finanziamento di domande agroambientali di aiuto e di pagamento (nuove adesioni) e/o al finanziamento di domande di pagamento della misura 214 per l'anno 2014 e di prevedere, ove necessario, un analogo trasferimento di risorse in senso inverso, a favore del finanziamento delle domande ai sensi del reg. (CEE) 2078/92 e reg. (CE) 1257/99 per la campagna in corso;

tenuto conto che, a seguito dell'abrogazione del reg. (CE) 1257/99 (che a sua volta ha abrogato il reg. CEE 2078/92) non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali ai sensi di tali regolamenti né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni prevista in origine;

considerato che le spese determinate dalle domande agroambientali in corso dai precedenti regimi riguardano domande prossime alla conclusione della durata e che incideranno sulle risorse finanziarie del PSR 2014-2020, non vengono ritenuti ammissibili aumenti di spesa dovuti agli ampliamenti di impegni preesistenti, salvo nel caso dell'azione F7, al fine di rispettare la quota di incidenza degli elementi ambientali e paesaggistici prevista dal PSR 2000-2006 pari al 5-10% della superficie agricola utilizzata;

visto il D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, recante norme di attuazione del reg. (CEE) n.2078/92 ed in particolare in tema di controlli e scadenze;

visto il Decreto n. 6306 del 4 dicembre 2002 “Disposizioni attuative dell’art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga”;

visto il Decreto n. 30125 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 22.12.2009 e s.m.i. recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale* ed in particolare l’art. 26 *Norme di rinvio*;

verificato che il citato DM n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. prevede che alle violazioni di misure agroambientali relative a pagamenti ammessi o domande ammesse prima del 31/12/2006 continuano ad applicarsi il DM 6306 del 4.12.2002 (per le domande ai sensi del reg. (CE) 1257/99) o il DM n. 159 del 27.3.1998 (per le domande ai sensi del reg. (CEE) 2078/92) fatta salva l’applicazione dello stesso DM n. 30125 nel caso in cui esso risulti più favorevole al beneficiario o esistano specifiche clausole di adeguamento alle disposizioni del reg. (CE) 1698/2005;

visto che al regime del reg. CE n.1257/99 viene applicato il reg. (CE) n.817/2004 ed il reg. (CE) n. 796/2004 per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo;

visto che il reg. (CE) 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 73/2009, nonostante sia stato abrogato dal reg. (CE) 1122/2009, resta ancora in vigore ed applicabile alle domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2010;

visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l’applicazione di misure agroambientali;

tenuto conto del riordino territoriale delle Comunità montane per l’individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell’articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19. operato con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009;

tenuto conto, inoltre, dei decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno regolamentato l’operatività delle nuove Comunità montane;

vista la legge regionale 28.09.2012, n.11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” ed in particolare il Capo VII che detta norme relative alle Comunità montane e la DGR n. 18-5544 del 18.03.2013 che detta provvedimenti attuativi di alcuni articoli della L.R. 28.09.2012 n.11;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. Visto l’art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l’istituzione dell’ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

considerato che l’ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del reg. CE 885/06 (n. 0001003 del 25/01/2008) come organismo pagatore sul territorio della regione Piemonte e visto che il Regolamento di funzionamento dell’A.R.P.E.A. prevede, tra l’altro, che:

- l’ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l’ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

preso atto delle convenzioni di delega vigenti tra l’ARPEA e gli Enti delegati;

visti i Manuali procedurali di Arpea (Agenzia regionale per le Erogazioni in agricoltura) e la determinazione del direttore della Direzione Regionale Agricoltura n. 464 del 4/6/2009, che ha stabilito le rispettive competenze dell’Assessorato Regionale Agricoltura e dell’ARPEA in materia di sviluppo rurale

preso atto della Determinazione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura n. 72 del 16.04.2014 che, integrando la DD n. 63 del 1.4.2014 recante le istruzioni e scadenze per la presentazione nella campagna 2014 delle domande di proroga e di prosecuzione di impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013, dispone le Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento della misura F del reg. (CE) 1257/99 e dell'intervento F del reg. (CEE) 2078/92;

considerato che i flussi finanziari del PSR 2004-2020 sono alimentati in parte con risorse nazionali e comunitarie, versate direttamente all'Organismo pagatore regionale (Arpea), e in parte con fondi del bilancio regionale;

considerato che la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7218 del 10/3/2014 e s.m.i. ha autorizzato la Direzione Regionale Agricoltura, per quanto di competenza, ad approvare le disposizioni applicative per l'attuazione degli impegni agroambientali nella campagna 2014;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

DETERMINA

1) di approvare le disposizioni applicative relative alle domande di pagamento della campagna 2014 per la prosecuzione degli impegni agroambientali assunti ai sensi del reg.(CEE) n. 2078/92 e del reg. (CE) n. 1257/99, la cui presentazione è regolamentata dal Manuale delle procedure della misura 214 (che prevede anche i trascinamenti dei precedenti periodi di programmazione) dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Arpea) e dalla determinazione Arpea n. 63 del 1.04.2014 e s.m.i.

Trattasi rispettivamente:

- a. degli impegni assunti ai sensi dell'intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del Programma agroambientale (PAR) di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92;
- b. degli impegni assunti ai sensi dell'azione decennale F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" del PSR 2000-2006 (reg. (CE) 1257/99).

Tali disposizioni applicative, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, constano di 2 parti:

I Disposizioni generali, valide per gli interventi elencati;

II Disposizioni specifiche per intervento.

2) di prevedere per la campagna 2014, compatibilmente alle quote di cofinanziamento da parte dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Piemonte, il finanziamento di tutte le domande di pagamento di cui al punto 1, a condizione che rispondano ai criteri di ammissibilità del PAR o del PSR 2000-2006, del bando che ha disposto la presentazione delle domande di aiuto, delle presenti disposizioni e che siano conformi alle verifiche previste, tra cui il sistema integrato di gestione e di controllo;

3) di evidenziare che il finanziamento delle annualità di impegno, che si prolungano nel periodo di programmazione 2014-2020, è condizionato all'approvazione del nuovo PSR 2014-2020 e ai mutamenti che potrebbero essere introdotti nel quadro giuridico della politica agricola comunitaria;

4) di destinare, qualora necessario, eventuali economie risultanti dalla presentazione delle domande riguardanti il presente provvedimento al finanziamento di domande della misura 214 del PSR 2007-2103 per l'anno 2014 regolamentate dalle Determinazioni dirigenziali n. 378 e n. 379 in data 17.4.2014 e di prevedere, ove necessario, un analogo trasferimento di risorse in senso inverso,

nell'ambito del budget complessivo assegnato per il 2014 dalla D.G.R. n. 28-7218 del 10/3/2014 e s.m.i.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito web della Regione Piemonte, in ottemperanza all'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013.

Il responsabile di settore
Franco Antonio Olivero

Allegato



Sostegno del FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale)
ai sensi del reg. (CE) n. 1320/2006 e del reg. (UE) 1310/2013

***Misure agroambientali approvate dalla Commissione UE anteriormente
al 1° gennaio 2007:***

REG. CEE N. 2078/92: Intervento F

REG. CE N. 1257/99: Misura F

**Disposizioni applicative per le domande di prosecuzione
Campagna 2014**

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORME E DISPOSIZIONI RIFERITI ALLA CAMPAGNA 2014

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. PROCEDURE
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO
4. VERIFICA DI *BASELINE* E IMPEGNI
5. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO
6. ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI PAGAMENTO
 - 6.1 ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI
 - 6.2 RIDUZIONI O ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' O VIOLAZIONI
7. RINVIO

PARTE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER INTERVENTO

- 1 – REG. CEE n. 2078/92 – RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE
 - 1.1 BENEFICIARI
 - 1.2 REQUISITI
 - 1.3 DURATA
 - 1.4 LOCALIZZAZIONE
 - 1.5 IMPEGNI
 - 1.6 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO
 - 1.7 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

- 2 – PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 MISURA F (AZIONI AGROAMBIENTALI)
 - 2.A. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIONI DELLA MISURA F DEL PSR 2000-2006

- 2.A.1 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO
- 2.A.2 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

2.B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELL'AZIONE F7 (CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI)

- 2.B.1 BENEFICIARI
- 2.B.2 DURATA
- 2.B.3 LOCALIZZAZIONE
- 2.B.4 IMPEGNI
- 2.B.5 PROGETTI COLLETTIVI
- 2.B.6 AUMENTI DI SUPERFICIE
- 2.B.7 AGEVOLAZIONI PREVISTE

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (reg.) CEE 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992);
- reg. CEE 746/96 recante modalità di applicazione del reg. CEE 2078/92 (GU L 102 del 25.04.1996)
- Programma agroambientale regionale (PAR) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 516-41385 del 30.11.1994 (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) n. 2 – 11 gennaio 1995) e modificato con DGR n. 216-13206 del 21/10/1996;
- Decreto del Ministero (DM) delle Politiche agricole e forestali n. 159 del 27 marzo 1998, recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e scadenze (GU n. 129 del 05/06/1998);
- D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni - Integrazione DD.G.R. n. 516-41385 del 30.11.94 e n. 216-13206 del 21.10.96. Programma Agroambientale Regionale di attuazione del reg. (CEE) 2078/92: adeguamenti al Decreto Ministeriale n. 159 del 27/03/98; B.U.R.P. NUMERO 44 – 4 novembre 1998;
- reg. CE n. 1257/99 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG) abrogato dal reg. 1698/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2007 applicabile limitatamente alle azioni approvate dalla Commissione anteriormente a tale data (GU L 160 del 26.6.1999);
- reg. CE n. 817/2004, recante disposizioni di applicazione del reg. 1257/99 (GU L 153 del 30/4/2004);
- Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte (D.G.R. n.118-704 del 31 Luglio 2000), più volte modificato ed in ultimo approvato con la Decisione C/2003/4102 del 28 ottobre 2003 della Commissione;
- Istruzioni applicative della Misura F allegate alla D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 (B.U.R.P. n. 3 del 17/1/2001);
- D.M. n. 6306 del 4/12/2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/2002 (GU n. 297 del 19/12/2002);
- Determinazione (D.D.) n. 152 del 21/07/2004: Misura F azioni F1, F2, F3, F4, F6, F7, F9 (B.U.R.P. n. 30 del 29/07/2004);
- D.D. n. 90 dell'1/06/2005 che riporta, tra l'altro, le classificazioni F7: modificazioni verbale di controllo Allegato DD n.152 del 21.07.2004 (B.U.R.P. n. 23 del 9/06/2005);
- D.D. n. 279 del 21/11/2005 (B.U.R.P. n. 6 del 9/02/2006);

- reg. CE del Consiglio n. 1320/2006– che stabilisce le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg.(CE) 1698/2005 (GU L 243 del 6.9.2006);
- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 (GU n. 247 del 22/12/2009), in ultimo modificato dal DM n. 27417 del 22.12.2011 (GU n. 303 del 30/12/2011);
- reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i del 30 novembre 2009 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009).

NORME E DISPOSIZIONI RIFERITI ALLA CAMPAGNA 2014

- reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento e del Consiglio che detta disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7218 del 10/3/2014, come modificata dalla DGR n. 34-7451 in data 15/04/2014;
- Determinazione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura n. 63 dell'1.4.2014 e successive modifiche e integrazioni, recante le istruzioni e scadenze per la presentazione nella campagna 2014 delle domande di proroga e di prosecuzione di impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 e ai sensi della misura F del reg. (CE) 1257/99 e dell'intervento F del reg. (CEE) 2078/92.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni riguardano:

- la prosecuzione di impegni assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento **F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione"** del *Programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92*;
- la prosecuzione di impegni assunti a partire dal 2001 ai sensi dell'azione decennale **F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica"** del *Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006*.

2. PROCEDURE

Con la Determinazione n. 63 dell'1/4/2014, come modificata dalla D.D. n. 72 del 16/4/2014, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ha stabilito le procedure relative, tra l'altro, alle domande di pagamento di misure agroambientali approvate prima del 1° gennaio 2007, oggetto anche delle presenti disposizioni.

In particolare, essa ha definito:

- l'ambito di applicazione e le tipologie di beneficiari cui l'atto è rivolto;
- la qualità delle dichiarazioni e dei dati sottoscritti all'atto della presentazione delle domande di pagamento;
- la finalità della presentazione;
- i termini di presentazione;
- la presentazione eventuale di domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del reg. CE n. 1122/2009;
- la presentazione eventuale di domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 25 del reg. CE n. 1122/2009;

- le competenze e lo svolgimento dell'istruttoria e dei controlli;
- le modalità di calcolo e l'applicazione delle esclusioni e delle riduzioni in caso di difformità;
- le modalità di ricorribilità dei provvedimenti.

Pertanto, per gli argomenti elencati si fa riferimento alla Determinazione di ARPEA n. 63 dell'1/4/2014 e sm.i.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO

Il beneficiario degli aiuti, in ogni anno del periodo di impegno successivo al primo, è tenuto a presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi, riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia presentata entro la data di ritardo ammissibile (indicata dall'Arpea nella Determinazione n. 63 dell'1.4.2014 e s.m.i.), la relativa annualità di premio non può essere erogata.

La continuità di applicazione dell'impegno pluriennale, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta a condizione che essa sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e che sia verificabile dall'Ente delegato, in funzione dell'azione interessata, mediante opportune verifiche amministrative e almeno un accertamento *in loco*. Nel rispetto di tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di premio.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulta finanziabile per la mancata presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'importo che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione dall'aiuto.

4. VERIFICA DI BASELINE E IMPEGNI

A norma del reg. CE n. 1257/99 e del reg. CE n. 817/2004, il controllo sul rispetto della buona pratica agricola normale (BPA) riguarda l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali è verificato in riferimento alle superfici interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

5. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Il Decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 (come modificato in ultimo dal DM n. 27417 del 22.12.2011) ed in particolare l'art. 26, commi 3 e 4 ha permesso di non applicare le riduzioni, esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici e/o delle UBA nei confronti di agricoltori che abbiano effettuato, improrogabilmente entro il 15 maggio 2012, modifiche in riduzione delle superfici (e/o delle UBA) a suo tempo dichiarate, in riferimento a domande di pagamento presentate nel periodo 2007-2013, relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo 2000-2006 ai sensi del reg. CE 1257/99 o assunti precedentemente ai sensi del reg. CEE 2078/92.

La descritta possibilità non è più contemplata.

6. ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI PAGAMENTO

6.1. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Ai sensi del reg. CE del Consiglio n. 1320/2006 i pagamenti a sostegno dello sviluppo rurale da effettuarsi dopo il 31/12/2006 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo di programmazione 2007-2013. Ai sensi del reg. UE n.1310/2013 i pagamenti degli impegni assunti nell'ambito del reg CEE 2078/92 e del reg. CE 1257/99 sono ammissibili al contributo del FEASR nel periodo 2014-2020 ove sia esaurita la dotazione assegnata alla misura corrispondente (214) del PSR 2007-2013.

Per l'effettuazione dei pagamenti ai sensi della Misura F e del reg. CEE 2078/92, in virtù dei regimi transitori descritti, verranno applicate le medesime regole di esclusione applicate ai beneficiari del PSR 2007-2013.

Il PSR vigente prevede al capitolo 11.4, par. 16 che gli aiuti di cui alle misure del PSR siano concessi a beneficiari che soddisfano le condizioni di cui alle pertinenti norme nazionali in materia di aiuti pubblici, nonché le disposizioni comunitarie relative allo sviluppo rurale.

In tema di disciplina antimafia si segnala, in particolare, che ai titolari delle domande di pagamento secondo le presenti disposizioni, in quanto soggetti che richiedono la concessione di contributi finanziati dal fondo comunitario FEASR previsto per il settore agricolo, verranno applicati, in fase di accoglimento del pagamento, gli adempimenti degli obblighi antimafia previsti dall'art. 86, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e le disposizioni integrative e correttive di cui al D. lgs 15.11.2012, n. 218.

Nel caso di importi sotto la soglia (150.000 €) di cui all'art. 83, comma 3, lettera e) del codice antimafia le erogazioni sono comunque sottoposte alla previsione dell'art. 67, comma 8 del codice antimafia che vieta di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di misure di prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

Il Ministero dell'Interno con Circolare n.11001/119/20(8) in data 25.2.2014 chiarisce che non è sufficiente acquisire le comunicazioni che il Prefetto è tenuto a compiere ai sensi dell'art. 69, comma 5 del D.Lgs. n. 159/2011 in quanto esse non riportano le sentenze di condanna per i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. La verifica dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del citato codice dovrà essere condotta anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

6.2. RIDUZIONI O ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' O VIOLAZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni tecniche o documentali e/o delle norme di BPA comporta l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle disposizioni applicative regionali, in merito alle conseguenti riduzioni o esclusioni di premio nell'ambito dello sviluppo rurale.

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli articoli 70, 71 e 72 del reg. CE 817/2004.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto al regolamento citato al comma precedente, ossia le disposizioni regionali in materia di impegni essenziali ed accessori del PSR 2000-2006 o del reg. CEE 2078/92.

Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 e ss.mm.ii. all'art. 26 *Norme di rinvio*, prevede l'applicazione:

- a) nel caso di violazioni di misure agroambientali di cui al reg. CEE 2078/92:
del D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e decadenze
e la norma applicativa regionale: D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 per quanto riguarda
le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni;
- b) nel caso di violazioni di misure agroambientali di cui al reg CE n. 1257/99:
del D.M. 6306 del 4.12.2002 recante disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n.
445/2002
e la norma applicativa regionale : Determinazioni n. 152 del 21/07/2004 (pubblicata sul
B.U.R.P. n. 30 del 29/07/2004), n. 90 dell'1/06/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del
9/06/2005) e n. 279 del 21/11/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 9/02/2006) per
quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni.

Tuttavia, secondo il comma 2 dello stesso art. 26 è possibile applicare le disposizioni
del medesimo DM n. 30125 nel caso risultino più favorevoli al beneficiario.

7. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali riguardanti lo sviluppo rurale e in particolare le misure
agroambientali.

La Direzione Regionale 11 (Agricoltura) e l'ARPEA, per quanto di rispettiva competenza,
secondo quanto stabilito dalla D.D. n. 464 del 4.6.2009, possono emanare eventuali ulteriori
disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Inoltre, potranno essere emanate disposizioni da parte degli organismi deputati alle verifiche
del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER INTERVENTO

1 - REG. CEE n. 2078/92 - RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE

Non sono ammissibili nuove domande di adesione a interventi del *Programma Regionale Agroambientale (PAR)* di attuazione del *regolamento (CEE) 2078/92*, in quanto abrogato e non è ammissibile il prolungamento degli impegni già assunti, oltre la scadenza inizialmente prevista.

E', invece, richiesto il completamento del ventennale periodo di impegno originario per le domande dell'intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione", che ha ancora impegni in corso di attuazione.

1.1 BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento F (Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione) del PAR.

1.2 REQUISITI

I terreni oggetto dell'intervento devono essere stati coltivati a seminativo a partire dall'annata agraria 1992-1993, fino all'annata precedente quella di assunzione dell'impegno. Il rispetto di tale requisito deve essere stato adeguatamente documentato all'epoca della presentazione della domanda.

Sono equiparati a seminativo i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) 2328/1991 per i quali sia terminato il periodo di impegno riferito a tale regolamento.

Per le superfici ricadenti in parchi e riserve naturali, è richiesto il *nulla osta* rilasciato dalle competenti Autorità ambientali.

1.3 DURATA

Gli impegni hanno una durata di 20 anni.

1.4 LOCALIZZAZIONE

Secondo quanto stabilito dal PAR, possono essere interessate dall'intervento le seguenti zone:

- zone vulnerabili ai sensi della direttiva CEE 676/1991;
- aree di riserva naturale;
- aree di parco naturale;
- zone di pre-parco e zone di salvaguardia;
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- fasce fluviali fino a una distanza di 150 metri dall'argine.

1.5 IMPEGNI

Il Programma agroambientale regionale (approvato con D.G.R. n. 516-41385 del 30.11.1994 e modificato con DGR n. 216-13206 del 21/10/1996) richiede l'attuazione dei seguenti impegni:

- ritirare dalla produzione per venti anni i terreni oggetto dell'intervento, avendo fornito, all'atto della presentazione della domanda del 1° anno, dimostrazione che a partire dall'annata 1992-93 le superfici in questione erano state coltivate a seminativo;
- presentare, all'atto della presentazione della domanda del 1° anno, un piano aziendale che preveda, oltre ai riferimenti delle superfici interessate, gli interventi di valorizzazione delle caratteristiche naturali del luogo, il loro mantenimento, la manutenzione e ripristino di siepi, filari, ecc.;
- non disperdere reflui, fanghi e liquami, né immetterli in fossi;
- non accumulare concimi organici;
- non utilizzare fitofarmaci o fertilizzanti chimici di sintesi;
- non aprire cave o pozzi;
- non impiantare discariche di qualsiasi tipo;
- non effettuare stazzo di bestiame o pascolamento;
- mantenere o conservare tutte le latifoglie e i cespugli esistenti (sono consentiti i tagli colturali);
- mantenere il cotico erboso in buone condizioni;
- effettuare la pulizia di fossi e canali garantendo il normale deflusso idrico;
- non svolgere operazioni colturali finalizzate alla produzione agricola;
- utilizzare solo la lotta biologica per la difesa delle specie arboree ed arbustive eventualmente presenti;
- provvedere alla manutenzione di barriere, muretti e recinti esistenti e nel caso di ripristino utilizzare esclusivamente materiali e modalità costruttive in armonia con le consuetudini locali.

I terreni ritirati oggetto dell'intervento non devono dar luogo in alcun modo a produzione agricola vendibile.

1.6 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Qualora, sull'intera superficie oggetto dell'intervento o su parte di essa, l'impegno assunto non sia portato a termine dal beneficiario che lo ha inizialmente sottoscritto o da chi gli è subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario degli aiuti ha l'obbligo di restituire con i relativi interessi gli importi percepiti per le superfici su cui l'impegno si è interrotto, conformemente all'art. 20, par. 1 del reg. CE 746/96, a eccezione dei casi di seguito riportati.

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile a una delle seguenti ragioni:

- motivi di forza maggiore di cui all'art. 12 del reg. CE 746/96, notificati all'Ente delegato competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi;
- cessazione definitiva dell'attività agricola, qualora sia stata adempiuta una parte significativa dell'impegno e la successione nell'impegno non sia realizzabile.
Il reg. CE 746/96 ed il Decreto Ministeriale n. 159/98, che hanno dettato le modalità di applicazione del reg. CEE 2078/92, non avevano previsto una durata ritenuta significativa nel caso di impegni ventennali. In analogia con i criteri adottati nel Piano di Sviluppo Rurale, per l'intervento F del PAR la restituzione dei premi percepiti non è richiesta se l'agricoltore cessa definitivamente la propria attività dopo almeno 12 anni di applicazione dell'impegno, qualora il subentro nell'impegno non sia realizzabile;
- cessione senza subentro nell'impegno di una quota non superiore al 20% della superficie iniziale oggetto di impegno (PAR-Disposizioni generali, par. 9).

1.7 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Non è ammissibile a premio l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici.

2 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 MISURA F (AZIONI AGROAMBIENTALI)

Non sono ammissibili nuove domande di adesione alla misura F (pagamenti agroambientali) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) 1257/99, in quanto abrogato e non è ammissibile il prolungamento degli impegni già assunti oltre la scadenza inizialmente prevista.

E', invece, richiesto il completamento del periodo di impegno originario per l'azione F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" che ha ancora contratti decennali in corso di attuazione:

2.A. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIONI DELLA MISURA F DEL PSR 2000-2006

2.A.1. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Qualora, sull'intera superficie oggetto dell'intervento o su parte di essa, l'impegno assunto non sia portato a termine dal beneficiario che lo ha inizialmente sottoscritto o da chi gli è subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario degli aiuti ha l'obbligo di restituire con i relativi interessi gli importi percepiti per le superfici su cui l'impegno si è interrotto, in conformità all'art. 36, par. 1 del reg. (CE) 817/2004, ad eccezione dei casi di seguito riportati.

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile a una delle seguenti ragioni:

- motivi di forza maggiore di cui all'art. 39 del reg. (CE) 817/2004, notificati all'Ente delegato competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi;
- cessazione definitiva dell'attività agricola, qualora sia stata adempiuta una parte significativa dell'impegno (almeno 6 anni dei 10 previsti) e la successione nell'impegno non sia realizzabile.
- cessione senza subentro nell'impegno di una quota non superiore al 2,5% all'anno della superficie iniziale oggetto di impegno, a partire dal 3° anno di esecuzione dell'azione (PSR 2000-2006 - cap. 6 *Procedure* lettera c) *Norme che regolano il periodo di attuazione: Trasferimento dei terreni*).

2.A.2. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

E' ammissibile a premio l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici secondo le condizioni previste dalle disposizioni specifiche per l'azione F7.

2.B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELL'AZIONE F7 (CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI)

2.B.1 BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che proseguono impegni assunti a partire dal 2005 ai sensi dell'azione F7 (Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

2.B.2 DURATA

Gli impegni hanno durata decennale.

2.B.3 LOCALIZZAZIONE

L'intervento è applicabile all'intero territorio regionale. Considerato il rapporto con la superficie agricola utilizzata dell'azienda (ved. par. successivo) è consentito il finanziamento di

superfici fuori dal territorio regionale, nel caso in cui un'azienda con centro aziendale in Piemonte abbia terreni anche fuori regione¹.

Tale possibilità è dovuta allo stretto legame, in termini di incidenza percentuale, tra le superfici oggetto di impegno e la superficie agricola utilizzata dell'azienda aderente all'azione F7. Tale rapporto è illustrato nel paragrafo successivo.

2.B.4 IMPEGNI

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, in conformità alle disposizioni applicative regionali:

- aver realizzato e/o conservare uno o più elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica:
 - siepi arbustive e alberate;
 - filari, anche affiancati, e alberi isolati;
 - macchie, boschetti;
 - laghetti, stagni, maceri;
 - zone umide;
 - sentieri e aree di sosta appositamente realizzati per consentire la fruizione pubblica ecocompatibile nell'ambito dei progetti collettivi;
- raggiungere entro il 3° anno di impegno un'incidenza complessiva di tali elementi compresa fra il 5 e il 10% della SAU aziendale e mantenere tale requisito fino alla conclusione del periodo di impegno (fatto salvo quanto di seguito specificato in merito alle variazioni della SAU durante il periodo di impegno).
Come previsto dal PSR 2000-2006, le aziende che partecipano a un progetto collettivo possono non soddisfare il requisito di incidenza minima sulla SAU, a condizione di raggiungere entro il terzo anno di impegno un'incidenza degli elementi di nuova realizzazione pari almeno al 50% della superficie aziendale interessata dall'azione.
- non distribuire fertilizzanti, reflui zootecnici o fitofarmaci sulle superfici interessate dall'azione;
- mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere;
- nel caso di siepi, filari e boschetti realizzati utilizzando piantine acquistate, aver presentato (o presentare) all'Ente delegato la relativa documentazione di acquisto, allegata alla domanda o, a integrazione di questa, entro un termine stabilito dall'Ente delegato.

2.B.4.1 Tipologia e dimensioni

Le formazioni arboree o arbustive devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato. Non è ammessa la presenza di cloni di pioppo ibrido euro-americano, ad eccezione degli ibridi geneticamente resistenti alla Marsonnina, né di alberi da frutto, tranne che in caso di conservazione di formazioni preesistenti e a condizione che essi costituiscano tratti lunghi meno di 30 metri e che la loro incidenza non superi il 20% della superficie totale dell'elemento considerato.

Gli elementi ambientali e paesaggistici, per poter essere considerati parte dell'agroecosistema e quindi ammissibili a finanziamento, dovranno essere contigui ad appezzamenti coltivati o trovarsi nelle loro immediate vicinanze.

Fra gli elementi oggetto di impegno ed eventuali superfici a bosco deve essere interposta una fascia coltivata larga almeno 30 metri (indipendentemente dal fatto che le superfici a bosco siano

¹ Circolare n. 5836 in data 8.03.2012

condotte dal beneficiario dell'aiuto o da altro soggetto). Al fine di favorire la connessione fra le superfici boscate e gli elementi oggetto dell'intervento, la fascia coltivata interposta può essere interrotta da elementi lineari di raccordo che sono ammissibili a finanziamento se rispondenti ai criteri dell'azione.

La fascia di separazione debba essere presente anche fra due boschetti di nuovo impianto perché questi siano ammissibili all'aiuto.

L'estensione di ciascuna macchia o boschetto non deve superare 0,5 ettari.

Le formazioni lineari (siepi, filari affiancati) devono presentare una larghezza massima di 30 metri; il rapporto tra lunghezza e larghezza deve essere almeno pari a 3. Le siepi non devono necessariamente presentare più piani di vegetazione.

In caso di mantenimento di formazioni preesistenti, il rispetto delle dimensioni massime di larghezza (elementi lineari) o di superficie (boschetti) non può essere conseguito con l'eliminazione di alberi o arbusti.

2.B.4.2 Specie ammissibili

Arboree

Acer (campestre, opulifolium, pseudoplatanus),
Alnus (glutinosa, incana),
Betula pendula,
Carpinus betulus,
Celtis australis,
Fagus sylvatica,
Fraxinus (excelsior, ornus),
Juglans regia,
Laburnum anagyroides,
Ostrya carpinifolia,
Populus (alba, nigra, tremula),
Prunus avium,
Prunus padus,
Quercus (cerris, petraea, pubescens, robur),
Salix alba,
Sorbus (aria, aucuparia, domestica, torminalis).

Arbustive

Amelanchier ovalis,
Berberis vulgaris,
Buxus sempervirens,
Cornus mas, Cornus sanguinea,
Corylus avellana,
Crataegus monogyna,
Euonymus europaeus,
Frangula alnus,
Hippophae rhamnoides,
Juniperus communis,
Ligustrum vulgare,
Malus communis,
Mespilus germanica,
Morus alba, Morus nigra,
Prunus mahaleb, Prunus spinosa,
Pyrus communis,

*Rhamnus cathartica, Ribes petraeum,
Ribes uva-crispa,
Rosa canina,
Rubus idaeus,
Salix (caprea, cinerea, eleagnos, nigricans, pedicellata, pentandra, purpurea, triandra),
Sambucus nigra, Sambucus racemosa,
Sarthothamnus scoparius,
Spartium junceum,
Viburnum lantana, Viburnum opulus.*

2.B.4.3 Nuovi impianti

Le siepi e i boschetti di nuovo impianto devono essere costituite da almeno 4 diverse specie arbustive o arboree, ciascuna delle quali abbia un'incidenza pari almeno al 10% della superficie totale dell'elemento considerato.

Nel caso di ripristino delle fallanze o di prolungamento di siepi o filari, si dovranno adottare le distanze di impianto che caratterizzano gli elementi preesistenti.

Nel caso di nuovi impianti dovrà essere rispettata la densità minima di almeno 50 piante ogni 100 metri per gli arbusti e di almeno 15 piante ogni 100 metri per le piante arboree.

2.B.4.4 Manutenzione

Sono ammesse le normali operazioni di potatura finalizzate al contenimento della fascia arbustiva periferica e all'ottenimento o al mantenimento della corretta forma della chioma, nonché di pulizia dei rami e/o branche morti o spezzati.

Nel caso di nuovi impianti (e anche di piante sparse collocate ad integrazione di siepi preesistenti) per i primi 3 anni il terreno dovrà essere mantenuto libero da infestanti mediante lavorazioni meccaniche o pacciamatura. Eventuali piante non attecchite devono essere rimpiazzate entro la primavera successiva.

Le superfici interessate dagli elementi paesaggistici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

2.B.4.5 Laghetti e stagni

Laghetti e stagni devono presentare una superficie minima di 0,25 ha, con presenza permanente o temporanea di acqua durante il corso dell'anno. Sono esclusi i bacini in cui sia praticata l'acquacoltura e quelli derivanti da cave di prestito.

La superficie effettivamente interessata dallo specchio d'acqua comprende anche le sponde. Tale superficie può essere contornata in tutto o in parte da formazioni arbustive e arboree. In questo caso la fascia di rispetto inerbita deve circondare l'insieme costituito dalla superficie effettivamente interessata e dalle formazioni che la contornano.

2.B.4.6 Fascia di rispetto

Gli elementi paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita larga 2-4 metri. La fascia di rispetto può mancare soltanto nel caso di elementi preesistenti che si estendano fino ai confini del terreno condotto dal beneficiario, limitatamente al lato o ai lati disposti lungo tali confini.

Il controllo dell'inerbimento della fasce di rispetto può essere attuato soltanto mediante sfalcio e/o trinciatura, lasciando l'erba sfalcata e/o trinciata sul posto; il primo taglio non potrà essere effettuato prima della seconda decade di luglio per non danneggiare i nidiacei di varie specie di uccelli.

2.B.4.7 Incidenza dell'azione sulla SAU aziendale

Nella *superficie interessata dall'azione* viene conteggiata anche la superficie delle fasce di rispetto inerbite che devono circondare gli elementi ambientali e paesaggistici.

Nella superficie rispetto alla quale calcolare l'incidenza dell'azione non devono essere considerati i terreni destinati all'arboricoltura da legno, inclusi i pioppeti, in quanto non compresi nella SAU aziendale.

Tuttavia, considerato che nei primi anni di attuazione dell'intervento le superfici a pioppeto sono state talvolta conteggiate nell'ambito della SAU (secondo un criterio seguito in passato dallo stesso ISTAT), e che un quesito al riguardo è stato posto alla Regione quando i beneficiari degli aiuti, a seguito dell'applicazione degli impegni, avevano già subito perdite di ricavi e spese improduttive, le disposizioni applicative regionali hanno ritenuto che nella determinazione della superficie su cui calcolare l'incidenza dell'azione si dovessero considerare anche i pioppeti, qualora fossero determinanti per evitare il superamento dell'incidenza massima del 10%.²

La superficie su cui viene calcolata l'incidenza dell'azione non comprende i pascoli ove nel periodo di estivo si conducono gli animali in alpeggio, in quanto nettamente separati dai terreni oggetto di impegno.³

2.B.4.8 Variazioni della SAU durante il periodo di impegno

Qualora la SAU aziendale, in corso di impegno, aumenti in misura tale da far scendere al di sotto del 5% l'incidenza della superficie interessata dall'azione F7, le disposizioni applicative regionali hanno previsto che l'agricoltore, in analogia con quanto stabilito dal PSR per i primi anni del periodo di impegno, debba incrementare gradualmente la superficie oggetto dell'intervento in modo da raggiungere nuovamente l'incidenza minima del 5% nell'arco di 3 anni, o comunque entro la scadenza del periodo di impegno.

Qualora, viceversa, una riduzione della SAU aziendale determini il superamento dell'incidenza massima del 10%, viene finanziato il mantenimento dell'impegno sulla superficie precedentemente assoggettata all'azione.⁴

2.B.5 PROGETTI COLLETTIVI

Le domande possono essere inserite in progetti riguardanti più aziende agricole, finalizzati alla conservazione o al ripristino delle "reti ecologiche" e degli aspetti tradizionali del paesaggio agrario, nel caso dei progetti collettivi, gli interventi attuati nelle aziende coinvolte vengono fra loro coordinati nell'ambito un disegno più ampio, determinando maggiori benefici ambientali, paesaggistici e sociali. Qualora gli impegni siano rispettati, l'inserimento in un progetto collettivo dà diritto a ricevere una quota di premio supplementare.

2.B.6 AUMENTI DI SUPERFICIE

L'ampliamento della superficie oggetto dell'azione non è ammissibile a finanziamento, a eccezione del caso indicato al punto 2.B.4.8 in cui l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici risulti necessario per rispettare il requisito di incidenza minima sulla SAU.

In tal caso anche la superficie aggiuntiva verrà riconosciuta a premio, se ne ricorrono le condizioni.

² circolare regionale n. 6283 del 5/5/2005

³ circolare regionale n.16696 del 22/11/2006

⁴ circolare regionale n. 6283 del 5/5/2005

2.B.7 AGEVOLAZIONI PREVISTE

Nel PSR 2000-2006 sono riportati i premi annui previsti (euro/mq), riferiti alle superfici effettivamente interessate dagli elementi ambientali e paesaggistici.

Il rispetto dei massimali annui di premio/ha, previsti dall'allegato al reg. (CE) 1257/99, viene garantito in riferimento alla SAU aziendale, tenendo conto anche dei premi eventualmente percepiti dal beneficiario in virtù di altre azioni agroambientali. Nella misurazione delle superfici viene considerata anche la fascia di rispetto inerbita, a condizione che occupi superficie potenzialmente coltivabile dal beneficiario. Se la fascia di rispetto supera la larghezza massima prevista la parte eccedente non viene conteggiata nel calcolo del premio.

Per le *formazioni preesistenti*, ai fini dell'erogazione del premio la superficie effettivamente interessata comprende anche la fascia di rispetto, limitatamente alla proiezione media della chioma delle piante marginali. L'eventuale superficie che, nell'ambito della fascia di rispetto, eccede la proiezione della chioma (fino alla larghezza massima di 4 metri) può beneficiare del premio relativo alla compensazione per la mancata coltivazione (non di quello per la manutenzione).

Per i *nuovi impianti*, la superficie effettivamente interessata comprende anche la superficie mantenuta libera da infestanti (lavorazioni, pacciamatura) a lato del filare marginale, fino alla larghezza di 1 m per lato. L'eventuale striscia inerbita a margine di tale fascia (fino alla larghezza massima complessiva di 4 metri) potrà beneficiare del premio relativo alla compensazione per la mancata coltivazione (non dei premi per l'impianto e la manutenzione).

Per le formazioni arbustive o arboree di nuova realizzazione la prima annualità di premio si riferisce a impianti effettuati nella primavera dell'anno in questione o nell'autunno dell'anno precedente.

Per i filari impiantati su argini di risaia viene considerata unicamente la superficie relativa all'argine, consentendo all'agricoltore il rafforzamento dello stesso.

Le aziende aderenti a un progetto collettivo beneficiano di una maggiorazione pari al 10% del premio/ha.